

12 FEB. 2021

.3662/21

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE T.A.L. ESENTE DIRITTO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty rectangular box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 4239/2015

- Dott. AMELIA TORRICE - Presidente - Cron. 3662
- Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere - Rep.
- Dott. FRANCESCA SPENA - Rel. Consigliere - Ud. 28/10/2020
- Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere - CC
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4239-2015 proposto da:

(omissis)

[Handwritten signature]

(omissis)

(omissis) , tutti
elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , che li rappresenta e difende;

- **ricorrenti** -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e
difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i
cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI N. 12;

- **controricorrente** -

nonchè contro

(omissis)

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 9692/2013 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 03/02/2014 R.G.N. 2342/2010;
udita la relazione della causa svolta nelle camere di



consiglio del 28/10/2020 e del 26/11/2020 dal

Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.



RILEVATO CHE

1. Con sentenza del 3 febbraio 2014 nr. 9692 la Corte d'appello di Roma riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, rigettava le domande proposte dagli odierni ricorrenti—trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.L. nr. 181/2006, articolo 1, provenendo dalla direzione generale Turismo del MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE— aventi ad oggetto :

- l'accertamento del diritto ad essere inquadrati nel ruolo ordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri a far data dal 29.11.2006 ed alla applicazione di tutti gli istituti della contrattazione collettiva del comparto;

- il riconoscimento della anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza;

- la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento delle relative differenze retributive e contributive.

2. La Corte territoriale premetteva che la sopravvenuta legge 183/2010, articolo 17, aveva riconosciuto la pretesa per il periodo decorrente dall' 1 gennaio 2010 sicchè permaneva l'interesse degli originari ricorrenti per il periodo anteriore.

3. Nel merito osservava che l'articolo 1, commi 25 e 25 *bis*, del DL nr. 181/2006, che regolava la fattispecie, escludeva che dal trasferimento del personale potesse conseguire un maggior onere economico, quale sarebbe pacificamente derivato se ai dipendenti fossero stati riconosciuti sin dalla data del passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inquadramento nel ruolo ordinario della Presidenza e l'anzianità pregressa.

4. Il principio di parità della retribuzione a parità di mansioni ed inquadramenti non era desumibile nè dall'art. 36 Cost. né dall'articolo 3, comma 2 Cost. né dall'articolo 45 D.Lgs 165/2001. Peraltro, sussisteva una specifica base normativa per la differenziazione del trattamento economico del personale trasferito fino al momento della assegnazione definitiva nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



5. La cassazione della sentenza è domandata dai lavoratori sulla base di nove motivi. Ha resistito la Presidenza del Consiglio dei Ministri con controricorso.

6. Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

SINTESI DELLE CENSURE

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno dedotto —in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3 — violazione e falsa applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 17 e degli artt. 3,24,35,36,97,101,102,104,111 e 117 Cost, assumendo che la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 17— se intesa nel senso di legittimare il rigetto della pretesa per il periodo anteriore al gennaio 2010— si presterebbe al rilievo di incostituzionalità, essendo carenti i presupposti giustificativi di una norma retroattiva.

2. Con il secondo mezzo si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. — omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella prova documentale della esistenza di risorse finanziarie adeguate ad equiparare il trattamento economico del personale trasferito a quello degli altri dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Con la terza critica i ricorrenti hanno denunciato— in relazione all'art. 360 cod.proc.civ. nr. 3 — violazione e falsa applicazione del D.L. 18 maggio 2006 nr. 181 convertito dalla L. 17 luglio 2006, nr. 233, artt. 1, commi 10, 25 e 25-*bis* anche in relazione agli articoli 3, comma 2, 36 e 97 Cost., sull' assunto che la normativa di riferimento consentirebbe la revisione dei trattamenti economici del personale trasferito attraverso la compensazione con risparmi di spesa e variazioni di bilancio. Si deduce la non-conformità a Costituzione della opzione interpretativa accolta nella sentenza impugnata.

4. Con il quarto motivo si impugna la sentenza — ai sensi dell'articolo 360 nr.4 cod.proc.civ. — per avere la Corte territoriale statuito su una questione non sottoposta al contraddittorio delle parti. La censura afferisce alla statuizione con la quale il giudice dell'appello ha escluso la violazione dell'art.

3 Cost. facendo leva su una «particolarità» della situazione precedente il gennaio 2010 che non era in discussione tra le parti.

5. Con la quinta censura — sempre con riguardo alla ritenuta legittimità di un trattamento differenziato del personale trasferito «per tutto il periodo fino alla migrazione alla Presidenza del Consiglio» — si denuncia— in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3 — violazione e falsa applicazione del D.L. nr. 181 del 2006, art. 1, commi 19 *bis* e 19 *quater*, evidenziando che il trasferimento del personale era avvenuto in modo istantaneo sicchè mancava un periodo di transizione, che avrebbe potuto giustificare l'inapplicabilità della contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio.

6. Con il sesto motivo si assume— in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3— violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del CCNL del Comparto della Presidenza del Consiglio del 17 maggio 2004 nonchè dell'art. 1, comma 3, del CCNI per il personale della Presidenza del Consiglio del 15 settembre 2004, sul rilievo che la contrattazione collettiva trova generale applicazione ai dipendenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio, indipendentemente dalla struttura di assegnazione.

7. Con il settimo mezzo si lamenta — in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3 — violazione e falsa applicazione del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 19 *quater*, 25 e 25-*bis* in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e all'art. 2112 cod.civ. Si lamenta la mancata applicazione della disciplina dell'art. 31 D.Lgs. 165/2001, che rende automatica la sostituzione del contratto collettivo del Comparto di provenienza con quello del Comparto di destinazione.

8. Con l'ottavo motivo si deduce— in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., n. 3— violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, nonchè del D.L. n. 181 del 2006, art. 1, commi 19 *quater*, 25 e 25-*bis*, in relazione all'art. 45 cit. Si sostiene l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 45 D.Lgs. 165/2001 posta a base della sentenza impugnata; si assume che i commi 25 e 25-*bis* del DL 181/2006 avrebbero la sola finalità di preservare il bilancio statale, senza derogare al principio perequativo, avente rango costituzionale.



9. Con la nona censura si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ. — nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 e degli articoli 342 e 434 cod.proc.civ. nonché — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ. e dell'art. 324 cod.proc.civ. Si contesta il mancato esame dell'eccezione — ritualmente opposta nella memoria di costituzione in appello— secondo cui sui capi della sentenza di primo grado relativi al trattamento giuridico (*id est*: diritto all' inquadramento nel ruolo ordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 29 novembre 2006; riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata) si era formato il giudicato interno, in quanto l' unico motivo di gravame della Presidenza del Consiglio era incentrato sul principio di invarianza della spesa e, dunque, sul trattamento economico.

ESAME DEI MOTIVI

In via preliminare si rileva che i motivi di ricorso relativi all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto che regolano la fattispecie superano il vaglio di ammissibilità, in quanto evidenziano in modo specifico e circostanziato le doglianze.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

10. La vicenda di causa origina dal riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri disposto dal D.L. 18 maggio 2006 nr. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233.

11. Trattasi di generale riorganizzazione dei Ministeri — nel numero, nelle attribuzioni ed anche nella denominazione — e del passaggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di funzioni già attribuite ad altri enti governativi.

12. Il trasferimento di funzioni è stato disposto congiuntamente alle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

13. Per quanto rileva in causa:

- l'articolo 1, comma 19 *bis* del DL 181/2006, inserito in sede di conversione— (nel testo modificato dall'articolo 2, comma 98, lettera *a*, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, nr. 286)— ha attribuito al Presidente del Consiglio dei

Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo in precedenza assegnate al Ministero delle Attività produttive. A tal fine ha previsto la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del «Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo», che sarebbe subentrato, in attesa della adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, nelle funzioni della «Direzione generale del Turismo» del Ministero della Attività produttive, conseguentemente soppressa;

- il successivo comma 19 *quater* (come modificato dall'articolo 2, comma 98, lettera b, del D.L. nr. 262/2006 e dall'articolo 1, comma 1134, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha stabilito che al neo-costituito Dipartimento della Presidenza del Consiglio sarebbero state trasferite: le dotazioni strumentali e di personale della soppressa «Direzione generale del Turismo»; le risorse finanziarie della medesima direzione generale nonché il risparmio di spesa derivante dal riordino del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (art. 54, comma 1, D.Lgs. nr. 300/1999).

14. I commi 25 e 25 *bis* del DL nr. 181/2006, come modificati in sede di conversione, contengono una generale previsione di spesa, secondo cui:

Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziare in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 A.

Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato

15. Il comma 10 del DL nr. 181/2006 ha previsto la emanazione di DPCM per la ricognizione delle strutture trasferite e la individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, nel rispetto dell'invarianza della spesa. In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il DPCM 22 ottobre 2007.

16. L'articolo 3 del DPCM ha individuato il contingente numerico del personale in servizio presso la soppressa «Direzione generale del turismo» trasferito nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006 nr. 286), con la conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 25 *bis* DL nr. 181/2006.

17. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio del 12 febbraio 2008 il personale trasferito è stato inquadrato in un ruolo provvisorio.

18. La legge 4 novembre 2010 nr. 183, emanata in corso di causa, ha infine stabilito, con l'articolo 17, che:

Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19. I ricorrenti assumono di avere diritto alla immediata applicazione, dalla data del trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del trattamento giuridico ed economico loro riconosciuto soltanto dall'1 gennaio 2010.

IL PRECEDENTE DI QUESTA CORTE

20. Sulla questione di causa questa Corte si è già pronunciata con sentenza del 30 novembre 2018 nr. 31087. Il precedente riguarda il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri— disposto dall'art. 1, comma 2, DL nr. 181/2006— delle funzioni della segreteria del COMITATO



INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE), con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Rispetto alla fattispecie in esame sono sovrapponibili le disposizioni regolatrici del trasferimento del personale, la decisione assunta dalla Corte d'Appello di Roma, la sostanza delle censure sollevate in sede di legittimità. Con la puntualizzazione che in quella vicenda gli atti amministrativi di ricognizione erano: il DPCM 31 gennaio 2007; il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio 11 luglio 2007.

21. Nella precedente pronuncia sono state accolte le censure dei dipendenti trasferiti ritenendosi, in sintesi, che:

- sul capo della sentenza di primo grado relativo al riconoscimento della anzianità di servizio maturata dai dipendenti fino al maggio 2006 si è formato il giudicato interno.


- il D.P.C.M. 31 gennaio 2007 ed il decreto 11 luglio 2007 del Segretario generale sono contrari al D. Lgs. n. 165 del 2001, artt. 31 e 45 nonché agli artt. 3 e 97 Cost. sicchè devono essere disapplicati.

22. A tali conclusioni la sentenza giunge sul rilievo che :

- L' art. 31 D.Lgs 165/2001— secondo cui in caso di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività svolte da Pubbliche Amministrazioni si applica al personale trasferito l'art. 2112 cod. civ.— nella parte in cui fa salve diverse «disposizioni speciali» si riferisce unicamente a norme di rango primario.

- La normativa dettata dall'art. 1 D.L. nr. 181/2006, commi 25 e 25-bis, non si può considerare una disciplina speciale derogatoria, in quanto considera soltanto gli aspetti economico-finanziari per il bilancio statale dell'avvenuto trasferimento di personale, senza disporre in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro.

- Questo rilievo trova riscontro nella successiva emanazione di atti amministrativi diretti a disciplinare i rapporti di lavoro— il D.P.C.M. 31 gennaio 2007 ed il decreto 11 luglio 2007 del Segretario generale— che non hanno rango primario e dunque non possono derogare alla generale disciplina del suddetto articolo 31.



- l'unico contenuto precettivo dei commi 25 e 25 *bis* dell'art. 1 DL 181/2006 è rappresentato dal criterio dell'«invarianza della spesa». Secondo quanto affermato reiteratamente dalla Corte costituzionale nonché dalla Corte dei Conti il suddetto vincolo, posto all'interno di normative di ampia portata, va riferito agli oneri complessivi dell'intervento legislativo, comportando conseguentemente una ponderazione globale degli effetti positivi e negativi in termini di spesa delle nuove disposizioni. Sicchè tale vincolo consente di effettuare la compensazione tra le previsioni recanti aggravii di spesa e quelle aventi effetti riduttivi, onde pervenire a risultati neutri.

- Il vincolo di «invarianza della spesa» va dunque rapportato alla presenza di fondi che avrebbero potuto consentire la richiesta equiparazione di trattamento, effettuando le opportune compensazioni.

23. La sentenza ha svolto poi alcune considerazioni relative al trasferimento del personale del CIPE, affermando che ai fini del rispetto del vincolo dell'invarianza della spesa, correttamente inteso, assumono un importante rilievo alcuni atti del giudizio di merito, non contestati —(la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 3 aprile 2008 n. 298, le allegazioni dei ricorrenti)— da cui risulta la presenza di risorse finanziarie idonee a compensare i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei trattamenti economici del personale trasferito.

24. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha contestato detta interpretazione con la memoria depositata nell'attuale giudizio, offrendo una diversa alla lettura anche della giurisprudenza costituzionale e della Corte dei Conti in punto di «invarianza della spesa».

RAGIONI DELLA RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE

25. Occorre muovere dal rilievo che l'articolo 1, comma 25, del DL nr. 181/2006, nello stabilire che le modalità di attuazione della complessiva riorganizzazione devono essere tali da garantire l'«invarianza della spesa» fa specifico riferimento al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie «già previste dalla legislazione vigente e stanziare in bilancio»

(salva la riduzione delle dotazioni organiche prevista dall'1, comma 93, L. nr. 311/2004).

26. Nel testo, dunque, il limite della «invarianza della spesa» non è posto in relazione agli effetti complessivi della operazione (incremento e risparmio di spesa) ma, piuttosto, alla spesa «stanziata in bilancio», secondo la «legislazione vigente», per le risorse trasferite.

27. Diverso è invece il testo del precedente comma 23.

28. Ivi si fa riferimento alla adozione dei regolamenti di organizzazione dei singoli Ministeri interessati dal riordino; si dispone che le nuove strutture non devono superare il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine (nonché il limite complessivo della spesa sostenuta per la totalità delle strutture di primo livello). In questo caso l'invarianza della spesa è il risultato da raggiungere «al termine del processo di riorganizzazione»; invece nel comma 25 l'invarianza della spesa relativa alle risorse trasferite (umane, strumentali e finanziarie) è in rapporto alle risorse «stanziolate in bilancio» piuttosto che ad operazioni compensative.

29. Le fonti di copertura della spesa della complessiva operazione di riordino sono oggetto, poi, di una disciplina di dettaglio nei commi: 10 *ter* (quanto agli incarichi dirigenziali), 19 *quater* (quanto alla costituzione del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 22 *bis* (quanto alla costituzione Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una «Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione», con relativa segreteria tecnica), 24 *quater* e 24 *quinqüies* (per il personale riservato ai viceministri), 25-*quater* (per i contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri), 25-*quinqüies* (per l'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato).

30. E' dunque dubbio che un aumento della spesa derivante dal trasferimento delle risorse umane possa trovare copertura — ex articolo 1, comma 25, DL 181/2006 — in operazioni compensative che resterebbero del tutto prive di una disciplina di dettaglio.

31. Tale dubbio sembra rafforzato dal rilievo che la successiva legge 4 novembre 2010 nr. 183, art. 17, allorquando ha disposto la applicazione dall'

1 gennaio 2010 al personale trasferito dei Contratti collettivi del Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha individuato specificamente le necessarie riduzioni di spesa (corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307).


32. Il comma 25 *bis* del DL nr. 181/2006 statuisce, poi, che dal riordino delle competenze (tanto dei Ministeri che della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e dal loro accorpamento «non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

33. Questa Corte nella sentenza nr. 31087/2018 ha ritenuto che la revisione dei trattamenti economici sia consentita dalla norma allorchè non si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato; sarebbe cioè consentito un aumento dei trattamenti economici complessivi corrisposti ai dipendenti trasferiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (quale pacificamente deriva dalla applicazione ad essi del CCNL del Comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) effettuando operazioni compensative sul bilancio dello Stato.

34. V'è tuttavia da rilevare che l'unica operazione di intervento sul bilancio dello Stato è puntualmente prevista dal comma 10 dell'articolo 1 DL nr. 181/2006, a tenore del quale con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dei Ministri competenti, «sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo».

35. Il comma 25 *bis* sembra invece vietare in assoluto un incremento di costi, senza fare riferimento ad alcuna «variazione» di poste del bilancio dello Stato.

36. Appare dunque possibile una diversa interpretazione delle disposizioni in esame, secondo cui il trasferimento delle risorse umane trova una specifica



disciplina nei commi 25 e 25 *bis* del DL 181/2006, a tenore dei quali esso deve avvenire lasciando invariati i trattamenti economici in atto.

37. Non sembra che sia prospettabile un contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, perché essa— nel disporre che «nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428»— fa salve le disposizioni speciali, tra le quali dovrebbero farsi rientrare le disposizioni contenute nei commi 25 e 25 *bis* dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006 n. 233.

38. Tali disposizioni, infatti, non sembrano destinate a regolare soltanto gli aspetti economico-finanziari per il bilancio statale dell'avvenuto trasferimento di personale ma, attraverso tale regolazione, sembrano destinate ad incidere direttamente anche sulla concreta disciplina del rapporto di lavoro degli interessati.

39. Disciplina sulla quale non ha inciso il DPCM 22 ottobre 2007 (emanato in attuazione dell'art. 1 c. 10 del citato d.l. n. 181 del 2006), che si è limitato ad individuare il personale in servizio presso la soppressa «Direzione Generale del turismo» trasferito nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 29 novembre 2006 ed a prevedere, secondo quanto disposto dall'art. 1 c. 25 *bis*, la conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento. Analogamente, il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio 12 febbraio 2008, lungi dall'intervenire sui rapporti di lavoro, si è limitato a inquadrare il personale trasferito in un ruolo provvisorio.

40. Anche la ipotizzata violazione degli articoli 3 e 97 Cost. pare perdere consistenza a fronte della considerazione che i lavoratori trasferiti erano addetti ad una specifica funzione per la quale veniva appositamente istituito un nuovo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; ciò



esclude la possibilità di comparazione con i compiti svolti dai dipendenti della Presidenza del Consiglio addetti ad altre strutture preesistenti.

41. Da ultimo va osservato che l'articolo 45 D.Lgs. 165/2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva ma non esclude la possibilità delle parti collettive di prevedere differenziazioni giustificate dai diversi percorsi formativi, dalle specifiche esperienze maturate e dalle diverse carriere professionali (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 05/02/2020, n.2718). Nella fattispecie di causa la differenziazione è stata operata a monte dal legislatore, che ha vietato la revisione dei trattamenti economici del personale trasferito da altre amministrazioni dello Stato.


42. Poiché il ricorso solleva con riguardo alle norme di legge innanzi richiamate una questione di massima di particolare importanza quanto ai profili sistematici nonché per le ricadute di forte impatto economico in relazione alla rilevanza delle risorse finanziarie statali ed al numero dei pubblici dipendenti potenzialmente coinvolti, il Collegio ritiene che occorra rimettere il ricorso al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite.

PQM

La Corte ritenuto che la controversia verte su questione di massima di particolare rilevanza rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione IV Civile, del 28 ottobre e del 26 novembre 2020.

IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacosa

Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, **12 FEB. 2021**

Il Funzionario Giudiziario



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacosa